

Foglio Informativo Prestito Agrario di Dotazione

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.

Sede Legale: Via A. Cechov n. 50/2 20151 Milano – tel. 02.30.352.51 – fax 02.30.352.573

Email: infobanca@bancanuovatterra.it

Sito Internet: www.bancanuovatterra.it

Capitale Sociale € 45.000.000,00 i.v. - C.F./P. IVA/Registro Imprese di Milano n. 03944450968 - R.E.A. di Milano n. 1714203

Albo Banche n. 5595 – Isc. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 3269.8

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Per informazioni, contattare:

Ufficio Operativo di Milano, Via Cechov n. 50/2 20151 Milano – tel. 02.30.352.51 – fax 02.30.352.573

Ufficio Operativo di Roma, Via Torino n. 150 00184 Roma – tel. 06.42.037.91 – fax 06.42.037.932

Nel caso di offerta effettuata al di fuori dei locali della Banca:

Dati del soggetto incaricato/intermediario

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360

Iscrizione all'Albo delle Banche 4932 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Telefono 059/2021111 (centralino)– Fax 059/2021333

Sito internet: www.bper.it

Indirizzo e-mail: bpergroup@bper.it

DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE

1. STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Il prestito ISIFIN DOTAZIONE è un finanziamento a medio termine della **durata di 5 anni**.

Il finanziamento ha natura agraria in quanto viene concesso per acquisto macchinari ed attrezzature agricole, acquisto di bestiame da allevamento e da riproduzione, piccoli miglioramenti, dotazioni informatiche necessarie a gestire l'azienda agricola.

Il Cliente **deve restituire** la somma mutuata alle **scadenze** concordate con la Banca mediante pagamento periodico di **rate** comprensive di **capitale ed interessi** secondo un **tasso fisso**.

Il finanziamento è assistito da rilascio di cambiali agrarie: il rimborso avviene in concreto mediante pagamento delle cambiali alle singole scadenze, comprensive di capitali, interessi (a tasso fisso) e spese. La garanzia è costituita dal privilegio legale agrario sui beni mobili dell'impresa.

Eventuali garanzie aggiuntive richieste dalla Banca possono essere:

- avallo delle cambiali da parte di un soggetto terzo;

- altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, fideiussione di persone fisiche o giuridiche, fideiussione bancaria o Enti Pubblici, etc.).

Il finanziamento gode inoltre della **garanzia sussidiaria** della S.G.F.A. – Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (ex FIG – Fondo Interbancario di Garanzia).

2. PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti i seguenti:

- il finanziamento è a **tasso fisso**, quindi il Cliente non può beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato;

- l'eventuale variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del contratto (commissioni e spese);

- la risoluzione del finanziamento e l'immediata restituzione delle somme dovute (capitale, interessi anche di mora, tasse, imposte e spese), a fronte del mancato pagamento delle rate o anche di altro evento pregiudizievole, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. COSTO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

TAEG indicativo (*), calcolato sulla base di un prestito di 50.000 euro, tasso di interesse nominale annuo pari al 6,50%: **7,74%**.

Il TAEG indicativo sopra esposto include la commissione d'istruttoria, le spese d'incasso rata, l'imposta sostitutiva, il rimborso bolli per le cambiali agrarie e il contributo del Cliente alla succitata SGFA – Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (ex FIG – Fondo Interbancario di Garanzia), che viene versato tramite la Banca (v. par. 6.3).

Il TAEG di stipula dello specifico finanziamento va inoltre incrementato della **commissione di intermediazione a terzi** (v. par. 6.1), se presente.

Al TAEG di stipula contribuiscono anche altri costi, quali le **eventuali** spese per il rilascio della documentazione di cui al par. 5.1 e le spese per eventuali garanzie aggiuntive, laddove presenti e di importo noto alla Banca.

Sono escluse le spese che possono intervenire durante la vita del finanziamento (v. par. 5.2.2), nonché ogni altra imposizione fiscale o contributiva che dovesse essere prevista dalle normative vigenti.

(*) Il tasso d'interesse effettivo della singola operazione – calcolato secondo le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia – deve comunque rispettare il limite oltre il quale gli interessi sono usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

2. IMPORTO E DURATA DEL FINANZIAMENTO

2.1 Importo concedibile: da €. 30.000,00 a €. 150.000,00, sino al 100% del preventivo o della fattura da quietanzare.

2.2 Durata del prestito: 5 anni, da rimborsarsi tramite n. 10 rate con periodicità semestrale, comprensive di capitale e interessi. A fronte delle rate da rimborsare saranno sottoscritte un numero uguale di cambiali agrarie con scadenze pari alle scadenze delle singole rate, ed ognuna per l'importo pari a quello delle singole rate.

3. TASSI DI INTERESSE E PIANO DI AMMORTAMENTO

3.1 Tasso d'interesse nominale annuo (TAN):

6,50% fisso per tutta la durata del finanziamento

3.2 Tasso di mora

TAN + 3,00 punti percentuali

3.3 Piano di ammortamento

- Tipo piano finanziario:

a rate costanti (francese).

- Periodicità della rata:

semestrale.

- Tipologia della rata di ammortamento:

ad importo costante (comprensiva di capitale ed interessi)

3.4 Anno di riferimento per il calcolo degli interessi:

anno commerciale (360 giorni).

4. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Tasso di interesse nominale annuo | Durata in anni | Importo della rata semestrale per 50.000 euro di capitale, al netto del rimborso bolli |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 6,50% | 5 | €. 5.946,55 |

5. SPESE

5.1 Spese per l'accensione e l'erogazione del finanziamento

Sono le spese che la Banca richiede per l'istruzione e il perfezionamento della pratica di finanziamento, con conseguente erogazione delle somme.

| | |
|--|----------------|
| Commissione di istruttoria | max 2,00% |
| Eventuali spese per il rilascio della documentazione idonea per il perfezionamento | max €. 100 (*) |

(*) N.B.: il Cliente può richiedere alla Banca una copia completa del contratto di finanziamento e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti, corrispondendo direttamente alla Banca l'importo indicato. Una volta fissata la data di stipula il Cliente può chiedere tale documentazione gratuitamente. Il Cliente può sempre richiedere a titolo gratuito copia dello schema del contratto e di un preventivo.

5.2 Spese per la gestione del rapporto

5.2.1 Spese generali

Sono le spese che il Cliente è tenuto a pagare durante il periodo di restituzione del prestito.

| | |
|---|----------|
| Spese di incasso rata | €. 10,00 |
| Spese per invio annuale documento di sintesi e rendiconto | nessuna |

5.2.2 Spese particolari

Sono le spese a carico del Cliente per eventi che possono intervenire durante la vita del rapporto di finanziamento, oppure a fronte di specifiche richieste da parte del Cliente stesso.

| | |
|--|--|
| Spese per rilascio certificazioni/attestazioni varie | €. 10,00 |
| Spese postali per spedizioni urgenti | secondo tariffe postali |
| Rimborso spese per invio sollecito di pagamento | €. 10,00 |
| Spese per accollo pratica | come da seguente tabella spese di segreteria |

Tabella spese di segreteria

| | Debito residuo | | | | Importi da rimborsare alla Banca |
|---|----------------|---------|--------|---------|----------------------------------|
| | | Euro | | Euro | |
| 1 | Da | 0 | fino a | 50.000 | 200 |
| 2 | Da | 50.001 | fino a | 100.000 | 300 |
| 3 | Da | 100.001 | Fino a | 150.000 | 350 |

5.2.3 Spese per la chiusura del rapporto

Non sono dovute commissioni per l'estinzione del prestito ISIfin Dotazione.

6. ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il Cliente deve sostenere i seguenti costi, relativi a servizi prestati da soggetti terzi, ovvero derivanti da normative di legge.

6.1 Commissione di intermediazione

secondo quanto dichiarato in calce al presente documento

6.2 Spese per eventuali garanzie aggiuntive

Quali ad esempio la costituzione di fideiussione bancaria o Confidi secondo quanto richiesto dall'Istituto garante o dal Confidi

6.3 Spese derivanti da normative di legge

Rimborso bolli cambiale agraria

pari allo 0,1 per mille dell'importo facciale (importo minimo €. 1,00)

Imposta sostitutiva

a carico del Cliente, pari allo 0,25% dell'importo erogato (art. 15 - 17 D.P.R. n. 601/1973)

Contributo alla S.G.F.A.

0,30% dell'importo concesso a prestito

Sarà a carico del Cliente ogni altra imposizione fiscale o contributiva che dovesse essere prevista dalle normative vigenti in merito al perfezionamento del finanziamento, o dovesse insorgere nel corso della vita del finanziamento, anche a fronte di specifiche richieste del Cliente (es. richieste di accollo, rilascio di quietanze, etc.).

7. ALTRE CONDIZIONI

Nel caso di erogazione tramite bonifico ordinario indirizzato a C/C presso altra banca:

data di regolamento del bonifico

un giorno lavorativo a partire dalla data di erogazione del prestito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

- 1) **Erogazioni:** Il prestito, concesso ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 art. 43 e 44 (credito agrario) verrà erogato in unica soluzione, al netto delle spese e trattenute.
- 2) **Garanzie:** il prestito è assistito dal privilegio legale agrario. Eventuali garanzie aggiuntive richieste dalla Banca possono essere:
 - avallo delle cambiali da parte di un soggetto terzo;
 - altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, fideiussione di persone fisiche o giuridiche, fideiussione bancaria o Enti Pubblici/Confidi, etc.).
- 3) **S.G.F.A.:** il finanziamento è soggetto alla tutela della garanzia specifica della S.G.F.A., che ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalle Banche a seguito delle procedure di riscossione coattive relative alla garanzia primaria; è prevista una trattenuta obbligatoria a carico del Cliente (0,30%) sull'importo del mutuo, che verrà versata a cura della Banca.
- 4) **Rimborso:** il Cliente si impegna a pagare le rate del prestito, tramite il pagamento delle cambiali agrarie alle scadenze semestrali stabilite nel piano di ammortamento.
- 5) **Estinzione anticipata:** il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento concesso, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento senza ulteriore spesa e commissione.
- 6) **Variazioni delle condizioni economiche:** la Banca, in conformità con l'articolo 118 del T.U.B., qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – i costi applicati al finanziamento e le condizioni contrattuali, ad eccezione del tasso d'interesse. La Banca comunica al Cliente in forma scritta le variazioni delle condizioni contrattuali con un preavviso minimo di due mesi dall'effettiva applicazione delle stesse. In questo caso, il Titolare può recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità o spese di chiusura, con diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
- 7) **Tasso di mora:** il Cliente su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza dei contratti di finanziamento e non pagata alla relativa scadenza, dovrà pagare, oltre alle somme dovute per capitale interessi e spese (rate), un ulteriore importo calcolato al **tasso di mora** dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo sulla base dell'anno civile (365 o 366 giorni), per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Il **tasso di mora** su base annua è pari al tasso d'interesse annuo nominale (TAN) vigente alla data di effettivo pagamento, maggiorato di 3,00 punti percentuali.
- 8) **Risoluzione del rapporto:** in presenza di fatti pregiudizievoli a carico del Cliente o dei suoi garanti, o che possano far diminuire in modo significativo la loro consistenza patrimoniale e finanziaria, o qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti, la Banca si riserva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto con decadenza del beneficio del termine e richiedere l'immediato rimborso di quanto dovute per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori. Le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa o successori ancorché a titolo particolare.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria creditizia (dalla presentazione della domanda di finanziamento all'erogazione): 60 giorni lavorativi

N.B.: I tempi sopra menzionati sono riferiti ad un'istruttoria regolare, quando cioè il Cliente ovvero i tecnici (periti, agronomi, geometri, ingegneri) hanno trasmesso tutta la documentazione richiesta e sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti in contratto, ovvero si sono verificate le condizioni richieste contrattualmente.

Quando durante dell'istruttoria o prima della stipula dell'atto o dell'erogazione delle somme sia necessario il rilascio di una concessione, di un nulla osta, o di altro provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero sia necessario esibire progetti, conteggi documenti, certificati, dichiarazioni di terzi (anche se banche) i tempi sopra menzionati sono indicativi.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

1. ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il prestito con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, inoltrando alla Banca una lettera raccomandata recante la firma degli altri titolari dell'operazione.

Il Cliente non deve pagare alcuna commissione, penale, compenso od onere aggiuntivo. Le condizioni contrattuali peculiari dell'operazione sono dettagliate al punto 5) **Estinzione anticipata** della precedente sezione PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI.

2. PORTABILITÀ DEL PRESTITO

Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

3. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO: 30 giorni lavorativi.

4. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per posta ordinaria o per posta elettronica, al seguente indirizzo:

Banca della Nuova Terra – Ufficio Reclami
via Cechov 50/2
20151 Milano
email: ufficio.reclami@bancanuovatterra.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della decisione o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, ovvero rivolgersi alla Banca.

In ogni caso, il Cliente potrà sottoporre le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto ad un tentativo di conciliazione, come previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, davanti ad un organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto su apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. A tal fine, la Banca aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario, al quale il Cliente può rivolgersi secondo le modalità descritte nel sito www.conciliatorebancario.it.

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| ACCOLLO | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. |
| AMMORTAMENTO | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante pagamento periodico di rate. |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 601/1973) | Pari allo 0,25% della somma erogata. |
| ISTRUTTORIA (tecnica/ legale) | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| PIANO DI AMMORTAMENTO A RATE COSTANTI (FRANCESE) | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| RATA | Rappresenta il pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente (semestrali, trimestrali) La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (cioè un importo dovuto alla Banca a titolo di interesse). |
| TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e tutte le voci note di spesa, come ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata, ad eccezione delle spese notarili. Le spese esplicitamente escluse (v. par. 1. COSTO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO), laddove presenti e di importo noto, entrano nel computo del TAEG di stipula dello specifico finanziamento. |
| TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN) | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| TASSO DI MORA | È il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non rimborsate. |
| TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla tipologia di finanziamento, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Va quindi accertato che quanto richiesto dalla banca non sia superiore a tale tasso soglia. |

Commissione di intermediazione

Il sottoscritto soggetto incaricato/intermediario

Cognome e Nome _____

i cui dati sono riportati in testa al presente documento, dichiara sotto la propria responsabilità che la commissione di intermediazione

applicata è pari a _____

Firma del soggetto incaricato/intermediario _____

Luogo e data _____

Dati del Cliente (Ditta Individuale/Società)

Denominazione _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____

Per presa visione

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

in qualità di _____

Firma _____

Luogo e data _____

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

in qualità di _____

Firma _____

Luogo e data _____